

Disposizione tecnica di funzionamento n. 3 PB-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 45/11 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011)

Titolo	Fatturazione dei corrispettivi e regolazione dei pagamenti
---------------	-------------------------------------------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 8 e Articolo 9 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Entrata in vigore il 27 novembre 2011

1. Premessa

L'Articolo 8 del Regolamento prevede che i corrispettivi versati dagli operatori, a fronte del servizio fornito dal GME, sono fatturati dal GME stesso secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 9 del Regolamento dispone che gli importi dei corrispettivi fatturati dal GME devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

2. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi dovuti relativi alle transazioni effettuate sulla PB-GAS è il mese di calendario.

3. La tempistica delle comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione ad ogni operatore uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla PB-GAS.

4. Modalità e tempistica della fatturazione dei corrispettivi del GME

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione ad ogni operatore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla PB-GAS di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c) del Regolamento.

5. Tempistica della regolazione dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c) del Regolamento entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Entro il giorno lavorativo successivo al pagamento deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il predetto pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria della PBS-GAS.

6. Modalità di invio dei file xml

La trasmissione dei file xml relativi alle comunicazioni ed alle fatture avviene attraverso la messa a disposizione degli stessi sulla piattaforma informatica "MESettlement", secondo le modalità descritte nello specifico manuale utente pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Appendice: Trattamento IVA

I corrispettivi del GME S.p.A. sono qualificati come prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo di residenza del committente, così come previsto dall'Articolo 7ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, che recepisce l'Articolo 44 della Direttiva n. 2006/112/CE e ss.mm.ii..

Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria del 21% quando il committente è un soggetto residente in Italia e non abbia dichiarato il proprio regime fiscale di "esportatore abituale" ai sensi dell'Articolo 8, comma 8.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 secondo le modalità ed i termini previsti nella DTF n. 05 PB-GAS; in tale ultimo caso, in presenza della dichiarazione di "esportatore abituale", il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.

Viceversa il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese; sarà l'operatore, in questo caso, ad applicare il *reverse charge*.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.

Nelle tabelle riportate di seguito sono indicati i codici IVA indicati nei file xml:

CODICI IVA	DESCRIZIONE
V1	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni nazionali • aliquota IVA applicata = 21%
V3	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni ai cosiddetti "esportatori abituali", ai sensi dell'Articolo 8, comma 1 lettera c, del D.P.R. 633/72 • aliquota IVA applicata = 0%
V8	<ul style="list-style-type: none"> • non soggetto ai sensi dell'art. 7ter DPR 633/72 - art. 44 Dir. 2006/112/CE <ul style="list-style-type: none"> • aliquota IVA applicata = 0%